

**BOZZE DI STAMPA**

**20 febbraio 2023**

**N. 1**

# **SENATO DELLA REPUBBLICA**

**XIX LEGISLATURA**

**Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2,  
recante misure urgenti per impianti di interesse strategico  
nazionale (455-A)**

## **EMENDAMENTI (al testo del decreto-legge)**

### **Art. 1**

#### **01.1**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, ALFIERI, MIRABELLI,  
BAZOLI, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA, BOCCIA, ASTORRE, BASSO,  
IRTO, FINA, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

*All'articolo, premettere il seguente:*

#### **Art. 01**

*(Tavolo istituzionale e Accordo di programma)*

1. Al fine di fronteggiare il complesso delle problematiche relative alla gestione degli impianti dell'ex Ilva e all'attuazione dei progetti relativi all'area di Taranto in materia di bonifica e risanamento ambientale, transizione ecologica degli impianti di interesse strategico nazionale, tutela della salute e salvaguardia dei livelli occupazionali, è istituito, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, un Tavolo istituzionale con la partecipazione di rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, della Regione Puglia, della provincia e del Comune di Taranto, integrato in funzione delle materie

oggetto di approfondimento e deliberazione, da rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, nonché da rappresentanti dei comuni dell'area di crisi, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, di Acciaierie d'Italia Spa, del Commissario straordinario per le bonifiche dell'area di Taranto, della Camera di commercio di Taranto, dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ionio, della ZES Ionica, delle associazioni di categoria, di Dri Italia Spa, di Invitalia Spa, di Ilva in As Spa, di Asset Puglia, del Consorzio ASI Taranto, di Ispra, di Arpa Puglia, dell'istituto superiore di Sanità e dell'ASL di Taranto.

2. Il Tavolo di cui al comma 1 è finalizzato alla stesura, entro sessanta giorni dall'insediamento, di un Accordo di programma di durata pluriennale volto al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) modifica dell'attuale assetto azionario per favorire il passaggio della quota maggioritaria di Acciaierie d'Italia Spa al socio pubblico entro il 31 dicembre 2023;

b) razionalizzazione della normativa in materia e quantificazione delle risorse disponibili a legislazione vigente;

c) attuazione dei progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto;

d) revisione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, a norma dell'articolo 1, comma 8.1., del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 settembre 2017;

e) ricognizione degli interventi di bonifica e ambientalizzazione prescritti, verifica dello stato di completamento degli stessi e previsione di eventuali ulteriori interventi;

f) ripermetrazione dell'area S.I.N. Taranto e dell'area su cui insiste lo stabilimento siderurgico;

g) revisione dell'autorizzazione integrata ambientale e dei relativi limiti alla prosecuzione dell'attività di impresa dello stabilimento siderurgico sulla base degli esiti di una nuova valutazione dell'impatto ambientale e sanitario;

h) elaborazione, previa valutazione del danno sanitario (VDS), di un piano industriale per il rilancio sostenibile dello stabilimento siderurgico di Taranto;

i) elaborazione di un piano di salvaguardia dell'occupazione, per la tutela e la riqualificazione professionale dei lavoratori, ivi compresi quelli in esubero rispetto ai processi di transizione industriale ed ecologica dello stabilimento;

l) misure socio-economiche di sostegno alla comunità dell'area di Taranto e di sviluppo alternativo sostenibile del territorio;

m) dismissione delle aree non funzionali dello stabilimento siderurgico di Taranto e cessione di parte delle concessioni demaniali marittime presso il porto di Taranto;

n) istituzione del Tecnopolo del Mediterraneo e promozione di strategie di decarbonizzazione del modello economico locale;

o) interventi specifici per il quartiere Tamburi di Taranto e altre iniziative per la rigenerazione urbana della città di Taranto;

p) istituzione di una Cabina di regia permanente per la verifica dell'attuazione dell'Accordo di programma.

3. L'autorizzazione all'utilizzo delle risorse per il rafforzamento patrimoniale di cui all'articolo 1 è condizionata alla sottoscrizione dell'Accordo di programma di cui al presente articolo.

## 1.1

Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

*Apportare le seguenti modifiche:*

*a) al comma 1, lettera a), premettere la seguente:*

«0a) al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: "900 milioni di euro per l'anno 2020", sono inserite le seguenti: "e 200 milioni di euro per l'anno 2023";

2) dopo le parole: "a sostegno delle imprese" sono inserite le seguenti: ", con particolare riferimento alle PMI,".»;

*b) dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera 0a), pari a 200 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1-ter.

1-ter. All'articolo 1, comma 116, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "54 per cento".»

## 1.2

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, ALFIERI, MIRABELLI, BAZOLI, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA, BOCCIA, ASTORRE, BASSO, IRTO, FINA, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

*Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:*

*a)* al comma 1-*ter*, il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia è autorizzata a sottoscrivere ulteriori apporti di capitale finalizzati all'acquisizione, entro il 31 dicembre 2023, della quota maggioritaria di Acciaierie d'Italia Holding S.p.A., nel limite massimo di 705.000.000 di euro, al fine di assicurare la continuità del funzionamento produttivo e la risalita della produzione degli impianti siderurgici qualificati come stabilimenti di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, nonché per sostenere il rilancio occupazionale e industriale dei medesimi.».

*b)* al comma 1-*quinqües*, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Anche in costanza di provvedimenti di sequestro o confisca degli impianti dello stabilimento siderurgico, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia è autorizzata a sottoscrivere aumenti di capitale finalizzati all'acquisizione, entro il 31 dicembre 2023, della quota maggioritaria di Acciaierie d'Italia Holding S.p.A., al fine di assicurare la continuità del funzionamento produttivo e la risalita della produzione degli impianti siderurgici qualificati come stabilimenti di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, nonché per sostenere il rilancio occupazionale e industriale dei medesimi, sino all'importo complessivamente non superiore a 1.000.000.000 di euro, ulteriori e addizionali rispetto a quelli previsti dal comma 1-*ter*.».

---

## 1.300 (già em. 1.3)

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, ALFIERI, MIRABELLI, BAZOLI, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA, BOCCIA, ASTORRE, BASSO, IRTO, FINA, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

*Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:*

*a)* dopo le parole: «che si convertono» *inserire le seguenti:* «entro il 31 dicembre 2023,»;

b) *dopo le parole: «su richiesta della medesima» aggiungere le seguenti: «, al fine di acquisire la quota maggioritaria di Acciaierie d'Italia Holding S.p.A.,»;*

c) *aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dopo le parole: "per assicurare la continuità del funzionamento produttivo dell'impianto siderurgico di Taranto della Società ILVA S.p.A.," sono aggiunte le seguenti: "la risalita della produzione, nonché il rilancio occupazionale e industriale dell'impianto medesimo."».*

---

#### 1.4

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, ALFIERI, MIRABELLI, BAZOLI, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA, BOCCIA, ASTORRE, BASSO, IRTO, FINA, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dopo le parole: "per assicurare la continuità del funzionamento produttivo dell'impianto siderurgico di Taranto della Società ILVA S.p.A.," sono aggiunte le seguenti: "nonché per la risalita della produzione, il rilancio industriale e la transizione ecologica degli impianti, il rilancio dei livelli occupazionali e la riqualificazione del personale, ivi compreso quello in cassa integrazione, la sicurezza nei luoghi di lavoro, la tutela della salute e il risanamento ambientale."».*

---

#### 1.6

TURCO, NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «Anche in costanza di provvedimenti di sequestro o confisca degli impianti dello stabilimento siderurgico,».*

---

#### 1.7

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA, ALFIERI, MIRABELLI, BAZOLI, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA, BOCCIA, ASTORRE, BASSO, IRTO, FINA, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «su richiesta della medesima» inserire le seguenti: «, al fine di acquisire, entro il 31 dicembre 2023, la quota maggioritaria di Acciaierie d'Italia Holding S.p.A. ed assicurare la continui-*

tà del funzionamento produttivo e la risalita della produzione dell'impianto siderurgico di Taranto della Società ILVA S.p.A., nonché il rilancio occupazionale e industriale dell'impianto medesimo.».

---

### **1.8**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, ALFIERI, MIRABELLI, BAZOLI, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA, BOCCIA, ASTORRE, BASSO, IRTO, FINA, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «Tali risorse sono finalizzate ad assicurare la continuità del funzionamento produttivo e la risalita della produzione dell'impianto siderurgico di Taranto della Società ILVA S.p.A., nonché per il rilancio industriale e la transizione ecologica degli impianti, il rilancio dei livelli occupazionali e la riqualificazione del personale, ivi compreso quello in cassa integrazione, la sicurezza nei luoghi di lavoro, la tutela della salute e il risanamento ambientale.».

---

### **1.10**

TURCO, NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:*

«b-bis) dopo il comma 1-*quinquies*, è inserito il seguente:

"1-*sexies*. La sottoscrizione degli aumenti di capitale o di diversi strumenti, comunque idonei al rafforzamento patrimoniale, di cui ai commi 1-*ter* e 1-*quinquies*, è subordinata alla sottoscrizione di un accordo di programma, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, da stipulare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, tra il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della cultura, il Ministero della difesa, gli enti territoriali ricadenti nell'area dell'impianto siderurgico di Taranto e le organizzazioni sindacali e di categoria maggiormente rappresentative. L'accordo di programma di cui al presente comma disciplina la realizzazione dei seguenti interventi straordinari: la progressiva chiusura delle fonti inquinanti; l'adozione di un nuovo piano di riconversione industriale, corredato di cronoprogramma, che preveda la realizzazione di impianti ecosostenibili e forni elettrici alimentati a idrogeno verde ovvero ad energia prodotta da fonti rinnovabili, il risanamento e la tutela ambientale e sanitaria delle aree, l'adozione di misure a favore dei lavoratori e delle imprese

dell'indotto, nonché di miglioramento della qualità della vita urbana e per lo sviluppo economico, sociale e culturale della città e dell'area di Taranto."».

---

### **1.11**

TURCO, NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:*

«b-bis) dopo il comma 1-*quinqüies*, è inserito il seguente:

"1-*sexies*. La sottoscrizione degli aumenti di capitale o di diversi strumenti, comunque idonei al rafforzamento patrimoniale, di cui ai commi 1-*ter* e 1-*quinqüies*, è subordinata alla sottoscrizione di un accordo di programma, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, da stipulare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, tra il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della cultura, il Ministero della difesa, gli enti territoriali ricadenti nell'area dell'impianto siderurgico di Taranto e le organizzazioni sindacali e di categoria maggiormente rappresentative, finalizzato all'adozione di interventi straordinari per: la salvaguardia e la tutela ambientale, necessari ai fini dell'eliminazione delle sorgenti di inquinamento e comunque per la riduzione delle sostanze inquinanti, in armonia con i principi e le norme comunitarie e internazionali; la salvaguardia dei livelli occupazionali; la riconversione industriale ecosostenibile dell'impianto; il sostegno ai programmi di investimento e di riconversione industriale delle attività imprenditoriali dell'indotto; la definizione di indirizzi per la riqualificazione urbana."».

---

### **1.12**

Sabrina LICHERI, NATURALE, NAVE

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:*

«b-bis) dopo il comma 1-*quinqüies*, è inserito il seguente:

"1-*sexies*. La sottoscrizione degli aumenti di capitale o di diversi strumenti, comunque idonei al rafforzamento patrimoniale, di cui ai commi 1-*ter* e 1-*quinqüies*, è subordinata al rispetto, da parte del sito produttivo medesimo, delle linee guida sulla qualità dell'aria "*WHO global air quality guidelines*" dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) del 22 settembre 2021."».

---

### **1.301 (già em. 1.13)**

Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1.1. Al fine di garantire la lavorazione di prodotti refrattari, necessari per la continuità produttiva della filiera dell'acciaio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, gli stabilimenti della società Sanac s.p.a. sono individuati quali stabilimenti di interesse strategico nazionale, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231.

1.2. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia è autorizzata a sottoscrivere apporti di capitale e ad erogare finanziamenti in conto soci, secondo logiche, criteri e condizioni di mercato, da convertire in aumento di capitale sociale su richiesta della medesima nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2023, per assicurare la continuità del funzionamento produttivo degli impianti della società Sanac s.p.a., qualificato stabilimento di interesse strategico nazionale ai sensi del comma 1-*bis*.

1.3. Agli oneri derivanti dal comma 1-*ter*, pari a 50 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

---

### **1.302 (già em. 1.22)**

Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1.1. Al fine di garantire la lavorazione di prodotti refrattari, necessari per la continuità produttiva della filiera dell'acciaio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, gli stabilimenti della società Sanac s.p.a. sono individuati quali stabilimenti di interesse strategico nazionale, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231.»

---



**1.303 (già em. 1.19)**

TURCO, NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1.1. Al fine di garantire il necessario sostegno alle imprese fornitrici di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli stabilimenti delle imprese fornitrici di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività degli impianti siderurgici di Taranto, sono individuati quali stabilimenti di interesse strategico nazionale, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231. A seguito della dichiarazione di interesse strategico nazionale, i crediti vantati dalle predette imprese, anteriori alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al periodo precedente, e relativi a prestazioni necessarie al risanamento ambientale e a tutela della salute, alla sicurezza e alla continuità dell'attività degli impianti produttivi essenziali, sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ma subordinati alla soddisfazione, nell'ordine, dei crediti prededucibili di tutti gli altri creditori della procedura di amministrazione straordinaria nonché dei creditori privilegiati ai sensi dell'articolo 2751-*bis*, numero 1), del codice civile.»

---

**1.304 (già em. 1.21)**

TURCO, NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1.1. Ai fini della valutazione di coerenza, efficacia ed economicità della partecipazione statale in Acciaierie d'Italia Holding S.p.A., l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.-Invitalia presenta annualmente al Ministero delle imprese e del *made in Italy* una relazione concernente la situazione economica e finanziaria dell'impresa, evidenziando in particolare i dati riferiti all'andamento dei crediti commerciali e delle altre attività finanziarie, nonché al raggiungimento degli obiettivi previsti nell'ambito del piano industriale finalizzato alla completa decarbonizzazione dello stabilimento di Taranto e ne riferisce alle Camere.»

---

**1.305 (già em. 1.20)**

TURCO, NATURALE, NAVE, Sabrina LICHERI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1.1. Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 si applicano anche in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle cessioni di beni o servizi rese in favore dell'attività di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, e che siano soggette ad amministrazione straordinaria, purché il corrispettivo sia stato riconosciuto ed ammesso alla stessa procedura concorsuale di Amministrazione Straordinaria.».

---

**1.306**

DAMANTE

*Dopo il comma 1-bis, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«1-ter. Al fine di contrastare il declino dell'apparato produttivo nazionale e di salvaguardare i livelli occupazionali di aree e distretti in situazione di crisi industriale complessa aventi impatti significativi sullo sviluppo dei territori interessati e sulla politica industriale nazionale, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 251-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che, a norma del medesimo comma, nell'anno 2020 abbiano presentato richiesta per la concessione dell'indennità di cui al comma 251 della predetta legge n. 145 del 2018, la stessa indennità può essere concessa in continuità fino al 31 dicembre 2023.»

1-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-ter, pari a euro 992.200 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

*Conseguentemente:*

a) *alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e ulteriori disposizioni in materia di aree di crisi industriale"*

*b) alla rubrica del Capo I aggiungere, sostituire le parole: «e al settore aeronautico» con le seguenti: «, al settore aeronautico e alle aree di crisi industriale complessa».*

---

### **1.307**

BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

*Dopo il comma 1-bis, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«1-ter. Al fine di potenziare le attività di soluzione delle crisi aziendali e di salvaguardare i livelli occupazionali di aree e distretti in situazione di crisi industriale, il termine previsto dall'articolo 1, comma 5, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 13 ottobre 2022, n. 931 è prorogato al 31 dicembre 2023.

1-quater. All'onere derivante dal comma 1-bis, pari a euro 2.225.280 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «?Fondi di riserva e speciali?» della missione «?Fondi da ripartire?» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

---

## **ORDINI DEL GIORNO**

### **G1.300**

TURCO, NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 455, di conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale,

premesso che:

l'articolo 1 del decreto-legge in esame reca disposizioni in materia di rafforzamento patrimoniale per assicurare la continuità del funzionamento produttivo dell'impianto siderurgico di Taranto della Società ILVA S.p.A.;

in particolare l'articolo 1 apporta delle modifiche all'articolo 3, comma 4-*bis*, del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, e all'articolo 30 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, consentendo la sottoscrizione da parte di Invitalia di ulteriori apporti di capitale rispettivamente per un massimo di 705 milioni di euro e fino a un massimo di 1 miliardo di euro, specificando che tali interventi possano essere autorizzati anche in costanza di provvedimenti di sequestro o confisca degli impianti dello stabilimento siderurgico;

considerato che:

il 14 aprile 2021 Invitalia ha sottoscritto l'aumento di capitale di AM InvestCo Italy S.p.A., società affittuaria dei rami di azienda di ILVA in amministrazione straordinaria, per un importo di 400 milioni di euro, in attuazione dell'accordo di co-investimento tra Arcelor Mittal Holding S.r.l., Arcelor Mittal S.A. e Invitalia, già comunicato al mercato nel dicembre 2020, finalizzato ad avviare una nuova fase di sviluppo ecosostenibile dell'ILVA di Taranto;

a seguito della sottoscrizione dell'aumento di capitale citato, Invitalia ha acquisito il 50 per cento dei diritti di voto di AM InvestCo Italy che ha assunto la denominazione "Acciaierie d'Italia Holding S.p.A.";

nel corso dell'incontro tenuto il 13 dicembre 2021 presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il presidente del consiglio di amministrazione e l'amministratore delegato di Acciaierie d'Italia S.p.A. hanno illustrato le linee guida del nuovo piano industriale che si pone come obiettivo decennale di giungere alla completa decarbonizzazione dello stabilimento di Taranto. In tale contesto la società ha rappresentato lo stato di sospensione della *governance* aziendale, posto che Arcelor ha ceduto il 50 per cento dei diritti di voto a Invitalia - che detiene una quota azionaria del 40 per cento circa - specificando che, per esercitare pienamente il proprio diritto di voto, Invitalia riteneva necessario che si realizzassero una serie di condizioni sospensive, tra cui, *in primis*, il dissequestro degli impianti;

in un successivo incontro l'amministratore delegato di Invitalia ha precisato che la società aveva siglato un accordo con i soci Arcelor Mittal che differiva a maggio 2024 la modifica dell'assetto azionario con il passaggio della maggioranza a Invitalia al verificarsi di determinate condizioni quali il dissequestro degli impianti, la sottoscrizione di un accordo tra azienda e organizzazioni sindacali e l'ottenimento dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA);

rilevato che:

nel 2018 era stato sottoscritto un accordo, l'unico condiviso anche dalle parti sociali, che prevedeva garanzie per i 10.700 lavoratori per i quali, a fronte di migliaia di esuberanti, non si sarebbe dovuta attivare la procedura per la cassa integrazione. Contrariamente a quanto pattuito, già pochi mesi dopo l'accordo è stata attivata la cassa integrazione confermando i termini dell'accordo esclusivamente per l'esuberante di migliaia di lavoratori;

dal 2019 Arcelor Mittal ha infatti continuato a fare ricorso alla cassa integrazione straordinaria e, attualmente, risultano in cassa integrazione 3.000 lavoratori di Acciaierie d'Italia, 1.700 lavoratori di Ilva in Amministrazione Straordinaria nonché 2.500 lavoratori dell'indotto;

nell'incontro tenuto il 17 novembre 2022 presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è stata infatti evidenziata la decisione improvvisa dell'azienda di fermare le 145 aziende appaltatrici con conseguenze gravissime per l'indotto e per il territorio;

le organizzazioni sindacali hanno ribadito la permanenza di pessime relazioni sindacali con la *governance* aziendale chiedendo, tra l'altro, la revoca della decisione di sospendere i contratti con le aziende fornitrici;

considerato, inoltre, che:

nel corso dell'ultimo decennio la produzione si è ridotta sensibilmente, passando dalle 8,5 milioni di tonnellate del 2011 ai 3 milioni del 2022;

gli interventi di ricapitalizzazione, resi operativi dall'articolo 1 del presente decreto, sebbene vengano presentati come lo strumento per supportare l'azienda con la liquidità necessaria a rilanciare le produzioni, anche in considerazione dell'aumento dei costi delle materie di approvvigionamento e dei costi energetici, appaiono con ogni evidenza come un modo per ripianare per l'ennesima volta le perdite che la gestione aziendale ha accumulato negli anni. Ne è dimostrazione lampante il fatto che il Governo abbia provveduto a rimuovere il vincolo del dissequestro come condizione indispensabile per l'aumento di capitale;

il decreto in esame appare, rispetto agli interventi normativi precedenti, ancor più sbilanciato verso la sola salvaguardia della produzione senza introdurre alcuna disposizione a tutela della salute dei lavoratori, dei cittadini di Taranto e dell'ambiente. Non vi è infatti traccia di norme poste a tutela del diritto alla salute, a partire dalla introduzione di una valutazione preventiva dell'impatto ambientale e sanitario degli impianti in esercizio, che stabilisca in maniera scientifica e con certezza il livello di produzione senza rischi inaccettabili per la salute di lavoratori e cittadini e per l'ambiente;

il Piano ambientale approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il 14 marzo 2014, nonostante le revisioni apportate e le proroghe concesse, risulta ad oggi ben lontano dal vedere attuazione e sembra essere diventato, nel corso degli anni, quasi un mero pretesto per concedere l'esclusione dalla responsabilità penale e amministrativa di coloro che avrebbero il compito di rendere gli impianti sicuri per i lavoratori e per l'ambiente;

inoltre, se da un lato gli stabilimenti *ex* ILVA vengono dichiarati impianti di interesse strategico nazionale, dall'altro rimangono ancora esclusi dall'elenco degli impianti per i quali la normativa vigente prevede la valutazione di impatto sanitario (VIS) nell'ambito della valutazione di impatto ambientale (VIA);

ritenuto che:

appaiono con ogni evidenza le inadempienze contrattuali del socio di maggioranza;

non sussistono garanzie circa la sostenibilità ambientale e sanitaria degli impianti, il rientro dei lavoratori dalla cassa integrazione e la salvaguardia dei lavoratori dell'indotto,

impegna il Governo:

ad attivarsi al fine di sottoscrivere un accordo di programma finalizzato all'adozione di interventi che garantiscano la salvaguardia e la tutela ambientale, l'eliminazione delle sorgenti di inquinamento e la riduzione delle sostanze inquinanti, in armonia con i principi e le norme comunitarie e internazionali, la salvaguardia dei livelli occupazionali, la riconversione industriale ecosostenibile dell'impianto siderurgico, il sostegno ai programmi di investimento e di riconversione industriale delle attività imprenditoriali dell'indotto e la definizione di indirizzi per la riqualificazione urbana;

a porre in essere ogni iniziativa utile ad accelerare, quanto più possibile, il passaggio dell'azionista pubblico al 60 per cento del capitale di Acciaierie d'Italia Holding S.p.A., a garanzia dei livelli occupazionali e del risanamento ambientale.

---

### **G1.301**

Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 455, di conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale,

premesso che:

l'articolo 1 del decreto-legge in esame reca disposizioni in materia di rafforzamento patrimoniale per assicurare la continuità del funzionamento produttivo dell'impianto siderurgico di Taranto della Società ILVA S.p.A.;

considerato che:

il gruppo SANAC S.p.A., operante nel settore della lavorazione dei refrattari, è *leader* in Italia con il 35 per cento del mercato nazionale e conta quattro unità produttive site rispettivamente a Gattinara (VC), Assemini (CA), Massa (MS) e Vado Ligure (SV);

nel 1995 SANAC è entrata nel gruppo Riva in concomitanza con l'acquisto della società ILVA, di cui SANAC faceva parte e, nel corso degli

ultimi anni, la società ILVA ha rappresentato il principale cliente del gruppo SANAC;

con decreto del Ministro dello sviluppo economico, in data 20 febbraio 2015, Sanac S.p.A., dichiarata poi insolvente con sentenza del Tribunale di Milano in data 5 marzo 2015, è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legge n. 347 del 2003 con la nomina di tre commissari straordinari;

considerato inoltre che:

SANAC S.p.A., a seguito delle vicissitudini giudiziarie che hanno coinvolto l'impianto *ex-Ilva* di Taranto, ha subito una contrazione degli ordini commerciali da parte di Acciaierie d'Italia. Pertanto, ad oggi, il gruppo Acciaierie d'Italia non ha fatto ripartire le commesse e presenta una situazione debitoria nei confronti di SANAC che ha determinato una fragilità economica finanziaria di SANAC medesima. Inoltre, i materiali refrattari che Acciaierie d'Italia acquista provengono da fornitori internazionali, i quali, a loro volta, subappaltano tali ordini a SANAC;

attualmente il gruppo SANAC conta, senza considerare l'indotto, 350 lavoratori subordinati i quali, a seguito di una comunicazione inviata ai sindacati in data 16 gennaio 2023, rischiano la perdita del posto di lavoro. La struttura commissariale ha infatti indicato come possibile strategia la sospensione della produzione da aprile in due unità produttive e dopo circa due mesi la sospensione dell'attività produttiva degli altri due stabilimenti. È di tutta evidenza come la risoluzione della situazione debitoria di Acciaierie d'Italia nei confronti di SANAC contribuirebbe, quanto meno nell'immediato, a dare maggiori garanzie di prosecuzione dell'attività degli stabilimenti del gruppo e di tutela dei posti di lavoro;

impegna il Governo:

a porre in essere ogni azione utile a garantire la risoluzione della situazione debitoria di Acciaierie d'Italia nei confronti di SANAC quanto più celermente possibile, anche mediante le risorse derivanti dalla sottoscrizione da parte di Invitalia degli ulteriori apporti di capitale finalizzati ad assicurare la continuità produttiva dell'impianto siderurgico di Taranto;

a porre in essere tutte le azioni necessarie al fine di garantire la ripresa degli ordini commerciali da parte di Acciaierie d'Italia nei confronti di SANAC, in modo da assicurare la prosecuzione dell'attività produttiva degli stabilimenti del gruppo SANAC s.p.a e, quindi, il mantenimento dei livelli occupazionali.

---

## **G1.302**

PAITA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 455, di conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale,

premessi che:

nel 2005 è stato firmato da Governo, Regione Liguria, Comune di Genova, Azienda e sindacati l'accordo di programma di Cornigliano che prevedeva il superamento dell'attività fusoria, la bonifica dell'area, l'infrastrutturazione e la riqualificazione del quartiere, notevoli investimenti da parte della proprietà sull'impianto produttivo " a freddo" e la piena tutela dei lavoratori;

l'altoforno è stato effettivamente disattivato in quello stesso anno;

è stata completamente realizzata la bonifica nei tempi previsti;

è stata realizzata un'importante opera d'infrastrutturazione (Via Guido Rossa) che ha aiutato viabilisticamente Genova durante la drammatica emergenza del crollo del Ponte Morandi;

sono state realizzate importanti opere di riqualificazione come l'acquisizione di Villa Bombrini e l'attivazione di un polo di attività legate alla Film Commission (centro di produzione audio video e teatro di posa);

l'imprenditore privato ha effettivamente effettuato gli investimenti programmati anche se a distanza di così tanti anni gli impianti hanno bisogno di ulteriori interventi di ammodernamento e di efficientamento;

è stata efficace la protezione sociale dei lavoratori pur in presenza, a distanza di 18 anni, di una notevole diminuzione del loro numero, tanto è vero che i sindacati hanno sempre difeso la validità dell'accordo di programma.

Va tuttavia valutato che:

quest'accordo firmato dalle istituzioni e dalle parti sociali prevedeva l'ambientalizzazione dell'impianto siderurgico di Taranto, in modo che l'attività primaria di quello stabilimento potesse consentire di utilizzare al massimo le sue capacità - con la piena sicurezza di lavoratori e abitanti- e rifornire gli altri siti produttivi del gruppo a partire da Cornigliano e Novi Ligure che "dipendono" dai prodotti che provengono esclusivamente da Taranto;

come si vede anche dall'articolo del Secolo XIX in data 19 febbraio ultimo scorso, le cose sono andate assai diversamente: il processo di ambientalizzazione e sviluppo dell'impianto siderurgico di Taranto si è, da allora, quasi completamente bloccato, la sequenza dei fatti è a tutti nota anche se vale la pena ricordarla. Inchiesta giudiziaria, commissariamento, cessione ad Arcelor-Mittal e, da ultimo un pressoché totale scontro tra la parte privata e la parte pubblica che attraverso Invitalia è ora diventata azionista di minoranza.



Premesso ancora che:

il Governo Meloni ha approvato il decreto 2/2023, attualmente all'esame del Parlamento.

Impegna il Governo:

anche in forza delle linee indicate da questo decreto e a fronte della dichiarata volontà di rilanciare l'intera filiera dell'acciaio del nostro Paese, a garantire le risorse necessarie per l'ammodernamento e lo sviluppo dello stabilimento siderurgico di Genova Cornigliano e degli altri siti produttivi, in modo da renderli in grado di ritornare alla massima capacità produttiva in produzioni strategiche come lo zincato e la banda stagnata in coerenza con il proposito di un pieno rilancio dell'attività produttiva nello stabilimento di Taranto, annunciata dal Governo.

---

### **G1.303**

Aurora FLORIDIA

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 455-A, di conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale,

premessi che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame reca disposizioni in materia di rafforzamento patrimoniale che troveranno applicazione in relazione all'ILVA di Taranto, importante complesso industriale per la produzione di acciaio, noto anche per il terribile disastro ambientale e sanitario determinato dai processi produttivi;

la relazione al decreto-legge in esame riconosce l'importanza di contemperare il diritto al lavoro e alla tutela dell'occupazione con il diritto alla salute e alla salubrità ambientale;

la medesima relazione sottolinea la necessità di provvedere a bilanciare ragionevolmente i predetti interessi, in modo da approntare una disciplina che, da un lato, garantisca l'occupazione e minimizzi i rischi di pregiudizio all'interesse pubblico all'approvvigionamento di beni e servizi ritenuti essenziali per il sistema economico nazionale e alla tutela della coesione sociale, e, dall'altro lato, minimizzi i rischi di pregiudizio a beni giuridici fondamentali quali la salute e l'ambiente;

tale contemperamento non può prescindere dal rispetto dei principi fissati sul tema dalla Corte Costituzionale, la quale evidenzia che: «il bilanciamento deve essere condotto senza consentire "l'illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe 'tiranno' nei confronti delle altre situazioni giu-

ridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona" (sentenza n. 85 del 2013). Il bilanciamento deve, perciò, rispondere a criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, in modo tale da non consentire né la prevalenza assoluta di uno dei valori coinvolti, né il sacrificio totale di alcuno di loro, in modo che sia sempre garantita una tutela unitaria, sistemica e non frammentata di tutti gli interessi costituzionali implicati (sentenze n. 63 del 2016 e n. 264 del 2012» (così, espressamente, sentenza della Corte costituzionale n. 58 del 2018) fermo restando che il diritto alla salute è dichiarato diritto fondamentale dalla Costituzione;

in quest'ottica, data la grave situazione di inquinamento ambientale in cui versa il territorio in cui ha sede l'Ilva di Taranto, non si può prescindere da una complessiva riconversione industriale, sostenibile dal punto di vista ambientale e che al contempo garantisca la tutela dell'occupazione, la parte sottosequestro va spenta, chiusa, bonificata e convertita a livello industriale;

considerato che esistono esempi virtuosi di riconversioni industriali in territori che sembravano definitivamente compromessi: emblematico a questo proposito, il progetto di riqualificazione avvenuto in Germania, nel bacino della Ruhr, sede per decenni di uno dei più importanti poli produttivi d'Europa, specializzato nell'attività estrattiva e in quella siderurgica, che aveva condotto ad una situazione di gravissimo inquinamento ambientale, rivolta attraverso un intervento di riqualificazione dell'area industrializzata. Il progetto, oltre a migliorare la qualità dell'ambiente, ha contribuito a rilanciare l'economia locale, creando circa 5mila nuovi posti di lavoro e contrastando lo spopolamento dell'area, evidenziando come un ecosistema sano influenzi positivamente tutti gli aspetti della vita dei cittadini e la riqualificazione ambientale non comporti "solo" benefici ecologici;

il decreto in esame dispone misure che presentano numerose criticità sia sotto il profilo della formulazione, risultante generica e ambigua sia sotto il profilo della coerenza sistematica con l'ordinamento vigente, dal momento che sembrerebbero voler reintrodurre un sistema di esimenti già molteplici volte considerato illegittimo anche da alcune sentenze della Corte Costituzionale; nello specifico, l'articolo 5 contiene una serie di novelle normative che appaiono controverse, contraddittorie e potenzialmente lesive in relazione ai profili di tutela della salute pubblica e della sicurezza dei lavoratori e dell'ambiente, inoltre nulla dispone in ordine al necessario processo di riconversione industriale sostenibile;

tutto ciò premesso, si impegna il Governo:

ad attivarsi per promuovere un tavolo di confronto fra tutte le parti interessate, finalizzato all'adozione di un accordo di interventi concreti che garantiscano la salvaguardia e la tutela ambientale, l'eliminazione delle sorgenti di inquinamento e la riduzione delle sostanze inquinanti, nonché la compiuta bonifica di tutti i siti coinvolti compresi quelli esterni agli stabilimenti, in armonia con i principi e le norme comunitarie e internazionali, al contempo sal-

vaguardando i livelli occupazionali, la riqualificazione professionale dei lavoratori, compresi quelli in esubero, impiegandoli nelle bonifiche necessarie, rispetto ai processi di riconversione industriale ecosostenibile dell'impianto siderurgico.

---

## EMENDAMENTI

### 1.0.1

Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis**

*(Disposizioni in materia di facilitazione della riconversione industriale di grandi stabilimenti produttivi)*

1. Al fine di prevedere e di incentivare la riconversione industriale degli stabilimenti produttivi nel rispetto degli obiettivi di decarbonizzazione, di incremento dell'utilizzo di fonti di energia rinnovabile nonché di indipendenza energetica, così come definiti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 - PNIEC, al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo la lettera hhh), è inserita la seguente:

"hhh-bis) grandi accumulatori di energia termica per uso industriale: accumulatore di calore con capacità di accumulo minima pari a 10 MWh termici e restituzione di calore a temperatura non inferiore a 150 gradi centigradi che utilizzino per l'accumulo energia elettrica e/o cascami termici."

b) dopo l'articolo 38, è inserito il seguente:

"Art. 38-bis. *(Semplificazione per la costruzione e l'esercizio di grandi accumulatori di energia termica per uso industriale)*

1. La realizzazione di grandi accumulatori di energia termica per uso industriale è autorizzata secondo le procedure seguenti:

a) la realizzazione di grandi accumulatori di energia termica per uso industriale con capacità di accumulo non inferiore a 10 MWh termici e restituzione di calore a temperatura non inferiore a 150 gradi centigradi, ovunque ubicati anche qualora connessi a impianti alimentati da fonti rinnovabili esi-

stenti, autorizzati o in corso di autorizzazione, costituisce attività in edilizia libera e non richiede il rilascio di uno specifico titolo abilitativo, fatta salva l'acquisizione degli atti di assenso, dei pareri, delle autorizzazioni o nulla osta da parte degli enti territorialmente competenti in materia paesaggistica, ambientale, di sicurezza e di prevenzione degli incendi e del nulla osta alla connessione da parte del gestore della rete elettrica ovvero del gestore della rete del gas naturale;

b) i grandi accumulatori di energia termica per uso industriale e le infrastrutture connesse ubicati all'interno di aree industriali ovvero di aree ove sono situati impianti industriali anche per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ancorché non più operativi o in corso di dismissione, la cui realizzazione non comporti occupazione in estensione delle aree stesse, né aumento degli ingombri in altezza rispetto alla situazione esistente e che non richiedano una variante agli strumenti urbanistici adottati, sono autorizzati mediante la procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;

c) i grandi accumulatori di energia termica per uso industriale *stand-alone* e le infrastrutture connesse non ricadenti nelle tipologie di cui alle lettere a) e b) sono autorizzati tramite un'autorizzazione unica rilasciata:

1) dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, tramite il procedimento unico ambientale di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, qualora tali progetti siano sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale sulla base delle soglie individuate dall'Allegato II alla parte seconda del medesimo decreto legislativo;

2) dalla Regione o Provincia autonoma territorialmente competente nei casi diversi da quelli di cui al numero 1);

d) i grandi accumulatori di energia termica per uso industriale e le infrastrutture connesse da realizzare in connessione a impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono autorizzati nell'ambito dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, rilasciata:

1) dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica qualora funzionali a impianti di potenza superiore ai 300 MW o ad impianti di produzione di energia elettrica *off-shore*;

2) dalla Regione o Provincia autonoma territorialmente competente nei casi diversi da quelli di cui al punto 1).».

---

### **1.0.300**

RUSSO, SALLEMI, BUCALO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis**

*(Continuità produttiva delle aree di crisi industriale complessa)*

1. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché la salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione siciliana, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 251-*bis* della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che, nell'anno 2020, hanno presentato richiesta per la concessione dell'indennità di cui all'articolo 1, comma 251, della medesima legge, la stessa indennità può essere concessa in continuità fino al 31 dicembre 2023.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 992.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

*Conseguentemente, alla rubrica del Capo I, sostituire le parole: «e al settore aeronautico» con le seguenti: «, al settore aeronautico e alle aree di crisi industriale complessa».*

---

### **1.0.301**

TERNULLO, OCCHIUTO, SILVESTRO, DAMIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis**

*(Continuità produttiva delle aree di crisi industriale complessa)*

1. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché la salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione siciliana, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 251-*bis* della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che, nell'anno 2020, hanno presentato richiesta per la concessione dell'indennità di cui all'articolo 1, comma 251, della medesima legge, la stessa indennità può essere concessa in continuità fino al 31 dicembre 2023.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 992.200 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

*Conseguentemente, alla rubrica del Capo I, sostituire le parole: «e al settore aeronautico» con le seguenti: «, al settore aeronautico e alle aree di crisi industriale complessa».*

---

### **1.0.302**

DAMANTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis**

*(Continuità produttiva delle aree di crisi industriale complessa)*

1. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché la salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione siciliana, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 251-*bis*, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che, nell'anno 2020, hanno presentato richiesta per la concessione dell'indennità di cui all'articolo 1, comma 251, della medesima legge, la stessa indennità può essere concessa in continuità fino al 31 dicembre 2023.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 992.200 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

*Conseguentemente, alla rubrica del Capo I, sostituire le parole: «e al settore aeronautico» con le seguenti: «, al settore aeronautico e alle aree di crisi industriale complessa».*

---

## **Art. 2**

### **2.300 (già em. 2.1)**

MAGNI, DE CRISTOFARO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### **«Art. 2**

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei casi di società partecipate dallo Stato, ad eccezione di quelle quotate, l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese che gestiscono uno o più stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, può avvenire, su istanza del socio pubblico che detenga almeno il 30 per cento delle quote societarie."».

---

### **2.2**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, ALFIERI, MIRABELLI, BAZOLI, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA, BOCCIA, ASTORRE, BASSO, IRTO, FINA, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

*Al comma 1, sostituire le parole da: «Nei casi di» fino a: «successivi quindici giorni» con le seguenti: «Nei casi di società partecipate dallo Stato, l'ammissione immediata alle procedure di amministrazione straordinaria di imprese che gestiscono uno o più stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, può avvenire su istanza del socio pubblico che detenga almeno il 30 per cento delle quote societarie.».*

---

### **2.3**

Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

*Al comma 1, dopo le parole: «30 per cento delle quote societarie,» inserire le seguenti: «nonché il 50 per cento del diritto di voto,».*

---

## 2.4

GIACOBBE, MARTELLA, ALFIERI, MIRABELLI, BAZOLI, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA, BOCCIA, ASTORRE, BASSO, IRTO, FINA, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 possono essere applicate qualora non sia stato redatto un Piano finalizzato al rilancio industriale ed occupazionale degli stabilimenti industriali di interesse nazionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231.».*

---

## Art. 3

### 3.300

TURCO

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «, con esclusione» fino alla fine della medesima lettera.*

---

### 3.301

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, ALFIERI, MIRABELLI, BAZOLI, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA, BOCCIA, ASTORRE, BASSO, IRTO, FINA, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole:« e agli adempimenti previsti dal presente decreto» aggiungere le seguenti:« nonché dalla risalita della produzione e dei livelli occupazionali, »*

---

## 3.2

TURCO, NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

*Al comma 1, lettera b), al capoverso «b-bis)», premettere il seguente:*

«b.1) nei casi di società partecipate dallo Stato, il compenso spettante ai sensi della lettera b) è parametrato al fatturato dell'impresa, con esclusione



delle quote di finanziamento statale e secondo importi minimi e massimi definiti in relazione alla consistenza della forza lavoro impiegata, suddivisa in base alla tipologia contrattuale, e all'efficacia delle iniziative per il rientro in azienda delle unità di personale dipendente in cassa integrazione;».

---

### 3.3

Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

*Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso «b-ter)» con il seguente:*

«b-ter) subordinazione del 50 per cento del compenso complessivamente spettante ai sensi della lettera b) alla verifica da parte dell'Autorità vigilante del conseguimento degli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità e in particolare per il 10 per cento avendo riguardo a: 1) adempimento, sotto il profilo della tempestività e completezza della trasmissione delle relazioni e comunicazioni obbligatorie; 2) restituzione dell'eventuale importo della garanzia di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni dalla legge 3 aprile 1979, n. 95; per il 20 per cento all'adozione di iniziative volte al mantenimento dei livelli occupazionali e per il rimanente 20 per cento all'adeguato soddisfacimento del ceto creditore anche con riferimento ai creditori chirografari, con priorità al pagamento dei debiti nei confronti di soggetti che versano in una situazione di oggettiva difficoltà economica.».

---

### 3.302

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, ALFIERI, MIRABELLI, BAZOLI, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA, BOCCIA, ASTORRE, BASSO, IRTO, FINA, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

*Al comma 1, lettera b), capoverso «b-ter)», dopo le parole: « alle seguenti attività:» inserire le seguenti: «01) adozione di iniziative per il rilancio della produzione, nonché per la transizione ecologica degli impianti, la riqualificazione del personale, ivi compreso quello in cassa integrazione, la sicurezza nei luoghi di lavoro, la tutela della salute e il risanamento ambientale.».*

---

**3.303 (già sub. 3.100/3)**

Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «b-ter)», dopo le parole: «volte al mantenimento dei livelli occupazionali» inserire le seguenti: «nonché, ove previste, alla celere realizzazione delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria».*

---

**3.304 (già sub. 3.100/4)**

Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), al capoverso «b-ter)» aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché, ove previste, alla celere realizzazione delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria».*

---

**3.305 (già sub. 3.100/5)**

Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «b-quater)» aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché qualora si verifici, ove previste, la mancata realizzazione delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria».*

---

**3.306 (già sub. 3.100/6)**

Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «b-quinquies)» aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché qualora si verifici, ove previste, la celere realizzazione delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria».*

---

## **Art. 4**

### **4.300 (già 4.1)**

PAROLI, SILVESTRO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### **«Art. 4**

*(Compensi dei commissari straordinari di grandi imprese)*

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010 n.14, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente:

"2-bis. Nei casi riguardanti grandi imprese alle quali, in caso di insolvenza, trova applicazione il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, gli esiti liquidatori derivanti dall'applicazione di cui ai commi 1 e 2 non possono eccedere il limite massimo complessivo di euro 500.000 anche in caso di incarico collegiale".

2. Le disposizioni di cui al comma 2-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010 n.14, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano agli incarichi conferiti successivamente all'entrata in vigore del presente articolo.».

---

## **Art. 4-bis**

### **4-bis.0.300 (già em. 4.0.1)**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, ALFIERI, MIRABELLI, BAZOLI, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA, BOCCIA, ASTORRE, BASSO, IRTO, FINA, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 4-ter.**

*(Sostegno alle imprese dell'indotto)*

1. Al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono as-

segnati ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare al sostegno all'accesso al credito delle piccole e medie imprese che risultino creditrici per forniture di beni o servizi nei confronti di Acciaierie d'Italia S.p.A. a seguito di mancati pagamenti entro i termini contrattuali concordati, al fine di garantirne la continuità operativa e il mantenimento dei livelli occupazionali, nonché delle piccole e medie imprese mono-committenti o con fatturato prevalente con Acciaierie d'Italia S.p.A. nei confronti delle quali siano state ridotte o non richieste commesse per forniture di beni e servizi.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri per l'individuazione delle imprese di cui al comma 1 nonché i criteri e le modalità per l'accesso alla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. Le garanzie di cui al presente articolo sono concesse nei limiti della dotazione finanziaria di cui al comma 1.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

---

#### **4-bis.0.301 (già em. 4.0.2)**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, ALFIERI, MIRABELLI, BAZOLI, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA, BOCCIA, ASTORRE, BASSO, IRTO, FINA, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 4-ter.**

*(Sostegno alle imprese fornitrici)*

1. Per l'anno 2023, una quota fino ad un importo massimo di 50 milioni di euro delle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 393, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è destinata a sostenere l'accesso al credito delle piccole e medie imprese che risultino creditrici per forniture di beni o servizi nei confronti di Acciaierie d'Italia S.p.A. a seguito di mancati pagamenti entro i termini contrattuali concordati, al fine di garantirne la continuità operativa e il mantenimento dei livelli occupazionali.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri per l'individuazione delle imprese creditrici di cui al comma 1 nonché i criteri e le modalità per l'accesso alla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. Le garanzie di cui al presente articolo sono concesse nei limiti della dotazione finanziaria di cui al comma 1.».

---

#### **4-bis.0.302**

NICITA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 4-ter.**

*(Ulteriori disposizioni per la continuità produttiva degli impianti di interesse strategico nazionale)*

1. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, in considerazione dell'assoluta necessità di salvaguardare la produzione, l'occupazione, la salute e l'ambiente, può autorizzare la prosecuzione dell'attività produttiva presso gli impianti di interesse strategico nazionale di cui all'articolo 1 del decreto legge 5 dicembre 2022, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 febbraio 2023, n. 10, nei confronti dei quali l'autorità giudiziaria abbia adottato provvedimenti di sequestro sui beni dell'impresa titolare per temporanea inadeguatezza dell'impianto allo smaltimento dei reflui, per un periodo di tempo determinato, non superiore a 24 mesi, a condizione che vengano adempiute, tramite il commissario di cui al comma 2, tutte le prescrizioni necessarie ad assicurare la più adeguata tutela dell'ambiente e della salute secondo le migliori tecnologie disponibili. In tale caso, i provvedimenti di sequestro non impediscono, nel corso del periodo di tempo indicato nell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività d'impresa a condizione che esista la concreta possibilità di prevenire il danno ambientale e alla salute.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono individuati gli interventi necessari per l'adeguamento degli impianti di cui al comma 1, nonché le relative risorse necessarie per tale fina-

lità, ivi comprese quelle definite a tali fini dal Repower EU e dei Fondi FSC, per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di un commissario straordinario che è disposta con il medesimo decreto.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, ed allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione dei lavori, al commissario straordinario di cui al comma 2 spetta, nel rispetto delle prescrizioni della magistratura e degli obblighi di legge relativi all'autorizzazione integrata ambientale, e nel concerto con i commissari giudiziari eventualmente nominati dall'Autorità giudiziaria, l'assunzione di ogni determinazione necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori di adeguamento degli impianti di smaltimento dei reflui industriali di cui al comma 2, con particolare riferimento al pretrattamento dei reflui industriali a monte del depuratore e provvedono all'eventuale stesura o rielaborazione e approvazione dei relativi progetti di adeguamento degli impianti. L'approvazione dei progetti da parte dei commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati.

4. Per l'esecuzione degli interventi, i commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di subappalto. Per l'esercizio delle funzioni di cui al primo periodo, il commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze.»

---

## **Art. 5**

### **5.300 (già em. 5.1)**

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 6, 7 e 8.*

---

### **5.2**

Sabrina LICHERI, TURCO, Barbara FLORIDIA, NATURALE, SIRONI, NAVE

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **5.3**

GIACOBBE, FRANCESCHELLI, MARTELLA, LA MARCA, ALFIERI, MIRABELLI,  
BAZOLI, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA, BOCCIA, ASTORRE, BASSO,  
IRTO, FINA, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **5.301 (già em. 5.4)**

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **5.302 (già em 5.5)**

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 1 sopprimere la lettera a).*

---

**5.303 (già em. 5.6)**

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 1 sopprimere la lettera b).*

---

**5.304 (già em. 5.7)**

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», apportare le seguenti modificazioni:*

- 1) *al primo periodo sopprimere le parole: «In ogni caso,»;*
  - 2) *sopprimere il secondo periodo.*
- 

**5.305 (già em. 5.8)**

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», apportare le seguenti modificazioni:*

- 1) *al primo periodo sopprimere le parole: "In ogni caso,";*
  - 2) *sostituire il secondo periodo con il seguente: "L'idoneità dei suddetti modelli organizzativi deve risultare verificabile in sede di attuazione, con diretto riferimento ai beni giuridici lesi dagli illeciti commessi".*
- 

**5.306 (già em. 5.11)**

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», apportare le seguenti modificazioni:*

- 1) *al primo periodo sopprimere le parole: "In ogni caso,";*
  - 2) *al secondo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: "quando istituiscono anche periodici strumenti di verifica".*
-



**5.307 (già em. 5.10)**

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», apportare le seguenti modificazioni:*

- 1) *al primo periodo sopprimere le parole: "In ogni caso,";*
  - 2) *al secondo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: ", a condizione che prevedano specifici strumenti di verifica della loro attuazione".*
- 

**5.308 (già em. 5.9)**

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», apportare le seguenti modificazioni:*

- 1) *al primo periodo sopprimere le parole: "In ogni caso,";*
  - 2) *al secondo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: "a condizione che prevedano l'istituzione di periodici strumenti di verifica".*
- 

**5.309 (già em. 5.12)**

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», al primo periodo sostituire le parole: «non possono essere applicate» con le seguenti: «possono essere applicate anche» e le parole: «se l'ente ha» con le seguenti: «anche qualora l'ente abbia».*

---

**5.13**

LOPREIATO, Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

*Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», sostituire le parole da: «se l'ente ha eliminato le carenze organizzative» fino alla fine del capoverso, con le seguenti: «se l'ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattito di primo grado, ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi e se ha risarcito integralmente*

il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso.».

---

#### **5.14**

FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MARTELLA, LA MARCA, ALFIERI, MIRABELLI, BAZOLI, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA, BOCCIA, ASTORRE, BASSO, IRTO, FINA, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

*Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al primo periodo, sostituire le parole: «se l'ente» con le seguenti: «se il soggetto interessato»;*

*b) sopprimere il secondo periodo.*

---

#### **5.310**

TURCO

*Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», apportare le seguenti modifiche:*

*a) al primo periodo, sostituire le parole: «se l'ente» con le seguenti: «se il soggetto interessato»;*

*b) sopprimere il secondo periodo.*

---

#### **5.311 (già em. 5.15)**

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 1 lettera b), capoverso "1-bis" apportare le seguenti modifiche:*

*a) sostituire le parole: «l'ente» con le seguenti: «il soggetto (ente, azienda, società)»;*

*b) dopo le parole: «verificatosi» sopprimere le seguenti:*

«Il modello organizzativo si considera sempre idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi quando nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale sono stati adottati provvedimenti diretti a realizzare, anche attraverso l'adozione di modelli organizzativi, il necessario bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva

e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi.».

---

### **5.312 (già em. 5.16)**

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 1 alla lettera b), capoverso «1-bis», sostituire le parole: «l'ente» con le seguenti: «il soggetto (ente, azienda, società)».*

---

### **5.17**

LOPREIATO, Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

*Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», primo periodo, apportare le seguenti modifiche:*

*a) dopo le parole: «se l'ente ha eliminato» inserire le seguenti: «prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado,»;*

*b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e se ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso».*

---

### **5.18**

LOPREIATO, Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

*Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», primo periodo, apportare le seguenti modifiche:*

*a) dopo le parole: «se l'ente ha eliminato» inserire le seguenti: «prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado,»;*

*b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e se ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca».*

---

## 5.19

LOPREIATO, Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

*Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», primo periodo, dopo le parole: «se l'ente ha eliminato» inserire le seguenti: «prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado,».*

---

## 5.313 (già em. 5.21)

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», al primo periodo dopo le parole: «prevenire reati della specie di quello verificatosi» inserire le seguenti: «a condizione che venga preliminarmente effettuata la Valutazione di Impatto Sanitario di cui all'art.5, comma 1, lettera b-bis del D.Lgs. 152/06».*

---

## 5.20

LOPREIATO, Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

*Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e se ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso».*

---

## 5.23

LOPREIATO, Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

*Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e se ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca».*

---

**5.314 (già em. 5.22)**

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», al primo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: «salvo che non vi sia un'inchiesta giudiziaria sull'attuazione del Piano Ambientale con l'invio di avvisi di garanzia.».*

---

**5.24**

LOPREIATO, Sabrina LICHERI, TURCO, NATURALE, NAVE

*Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», sopprimere il secondo periodo.*

---

**5.315 (già em. 5.25)**

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 1, lettera b) capoverso «1-bis» sopprimere le seguenti parole: «Il modello organizzativo si considera sempre idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi quando nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale sono stati adottati provvedimenti diretti a realizzare, anche attraverso l'adozione di modelli organizzativi, il necessario bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi.».*

---

**5.26**

LOPREIATO, Sabrina LICHERI, TURCO, NATURALE, NAVE

*Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano quando dalla prosecuzione può derivare un concreto pericolo per la salute o l'incolumità pubblica ovvero per la salute o la sicurezza dei lavoratori o per l'ambiente.».*

---

**5.27**

TURCO, NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

*Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il modello organizzativo deve essere idoneo a prevenire reati e deve, in ogni caso, prevedere una combinazione di procedure, metodi e strumenti, con i quali si possono stimare, anche preventivamente, gli effetti potenziali sulla salute della popolazione e sull'ambiente.».*

---

**5.28**

LOPREIATO, Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

*Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», secondo periodo, sostituire le parole: «diretti a» con le seguenti: «idonei a».*

---

**5.316 (già em. 5.29)**

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», al secondo periodo sopprimere le parole: «le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e».*

---

**5.317 (già em. 5.31)**

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 1 sopprimere la lettera c).*

---

**5.32**

LOPREIATO, TURCO, NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «è sempre disposta» con le seguenti: «può essere disposta dal giudice».*

---

### 5.33

LOPREIATO, Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

*Al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire le parole: «possa pregiudicare» con le seguenti: «pregiudica»;*

*b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano quando dalla prosecuzione deriva un concreto pericolo per la salute o l'incolumità pubblica ovvero per la salute o la sicurezza dei lavoratori o per l'ambiente.».*

---

### 5.34

LOPREIATO, Sabrina LICHERI, TURCO, NATURALE, NAVE

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «possa pregiudicare» con le seguenti: «pregiudica».*

---

### 5.0.300 (già 5.0.2)

PAROLI, SILVESTRO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 5-bis**

*(Modifiche al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14)*

1. All'articolo 13, comma 3, del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14, le parole: "precedenti esperienze", sono sostituite dalle seguenti: "almeno una precedente esperienza".».

---

**5.0.301 (già em. 5.0.4)**

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis**

*(Misure in materia di Valutazione di impatto sanitario nello stabilimento siderurgico di Taranto)*

1. Per lo stabilimento siderurgico di Taranto si dispone l'effettuazione da parte del Ministero della Salute di una valutazione di impatto sanitario (VIS), in conformità alle linee guida VIS predisposte dall'ISS, Istituto Superiore di Sanità, entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente legge.»

---

**Art. 6**

**6.1**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, ALFIERI, MIRABELLI, BAZOLI, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA, BOCCIA, ASTORRE, BASSO, IRTO, FINA, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**6.2**

Sabrina LICHERI, TURCO, Barbara FLORIDIA, NATURALE, SIRONI, NAVE

*Sopprimere l'articolo.*

---

**6.3**

LOPREIATO, Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

*Al comma 1, capoverso «1-bis.1», sostituire il terzo periodo con il seguente: «Al fine di realizzare un corretto bilanciamento tra le esigenze di continui-*



tà dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi, il giudice detta le prescrizioni necessarie a garantire il rispetto dei diritti primari.».

---

#### **6.4**

LOPREIATO, Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

*Al comma 1, capoverso «1-bis.1», apportare le seguenti modifiche:*

a) *al quarto periodo, sopprimere le seguenti parole: «non evitabile con alcuna prescrizione»;*

b) *al quinto periodo, alle parole: «Il giudice autorizza» premettere le seguenti: «Fatto salvo quanto disposto dal periodo precedente,» e sostituire le parole: «si è ritenuto realizzabile» con le seguenti: «è realizzato».*

---

#### **6.5**

LOPREIATO, Sabrina LICHERI, TURCO, NATURALE, NAVE

*Al comma 1, capoverso «1-bis.1», quarto periodo, sopprimere le seguenti parole: «non evitabile con alcuna prescrizione».*

---

#### **6.6**

LOPREIATO, Sabrina LICHERI, TURCO, NATURALE, NAVE

*Al comma 1, capoverso «1-bis.1», quarto periodo, sostituire le parole: «non evitabile con alcuna prescrizione» con le seguenti: «o per l'ambiente».*

---

#### **6.7**

LOPREIATO, Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

*Al comma 1, capoverso «1-bis.1», sopprimere il quinto periodo.*

---

## **6.8**

LOPREIATO, Sabrina LICHERI, TURCO, NATURALE, NAVE

*Al comma 1, capoverso «1-bis.1», quinto periodo, sostituire le parole: «si è ritenuto realizzabile» con le seguenti: «il giudice ha ritenuto realizzabile».*

---

## **6.10**

TURCO, NATURALE, NAVE, Sabrina LICHERI

*Al comma 1, sopprimere il capoverso «1-bis.2».*

---

## **6.11**

LOPREIATO, Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

*Al comma 1, capoverso «1-bis.2» primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «nonostante le misure adottate nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale,».*

---

## **6.12**

LOPREIATO, Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

*Al comma 1, capoverso «1-bis.2», sopprimere le parole da: «, anche da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri» fino alla fine del capoverso.*

---

## **Art. 7**

### **7.1**

TURCO, Barbara FLORIDIA, NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

*Sopprimere l'articolo.*

---

**7.2**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, ALFIERI, MIRABELLI, BAZOLI, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA, BOCCIA, ASTORRE, BASSO, IRTO, FINA, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**7.300 (già em. 7.3)**

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**7.301 (già em. 7.4)**

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 1 premettere le seguenti parole: «Salvo che in caso di dolo, negligenza o colpa.»*

---

**7.302 (già em. 7.5)**

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 1 premettere le seguenti parole: «Salvo che in caso di dolo.»*

---

**7.6**

LOPREIATO, Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

a) *sostituire le parole: «Chiunque agisca al fine di dare» con le seguenti: «Chiunque dia»;*

b) *dopo le parole: «un provvedimento» inserire le seguenti: «del giudice».*

---

## **7.7**

GIACOBBE, MARTELLA, FRANCESCHELLI, LA MARCA, ALFIERI, MIRABELLI, BAZOLI, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA, BOCCIA, ASTORRE, BASSO, IRTO, FINA, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

*Al comma 1, dopo le parole: «non è punibile» inserire le seguenti: «salvo per i fatti riguardanti la sicurezza sui luoghi di lavoro e la tutela della salute».*

---

## **7.8**

LOPREIATO, Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

*Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, salvo che sia acquisita la prova che le medesime condotte non corrispondono all'esecuzione delle migliori regole preventive in materia ambientale. In ogni caso, resta ferma la responsabilità in sede penale, civile e amministrativa derivante dalla violazione di norme poste a tutela della salute, della sicurezza dei lavoratori ovvero dell'ambiente.».*

---

## **7.303 (già em. 7.10)**

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole: «, sempre che da ciò non derivi un danno ambientale o sanitario».*

---

## **7.11**

TURCO, NATURALE, LOPREIATO, Sabrina LICHERI, NAVE

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, resta ferma la responsabilità in sede penale, civile e amministrativa derivante dalla violazione di norme poste a tutela della salute, della sicurezza dei lavoratori o dell'ambiente.».*

---

**7.0.300 [già 7.0.1 (testo 2)]**

GASPARRI, PAROLI, SILVESTRO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis**

*(Disposizioni in materia di fornitura di energia elettrica)*

1. In considerazione del carattere emergenziale della crisi energetica e al fine di tutelare la sicurezza nazionale, alle imprese di cui all'articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 2012 n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, il cui consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, sia pari ad almeno 130 GWh/anno si applica il contributo sotto forma di credito di imposta previsto in favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017 per fronteggiare l'aumento dei costi dell'energia elettrica.

2. In considerazione del carattere strategico delle infrastrutture di comunicazione elettronica, le forniture destinate all'alimentazione elettrica degli attivi individuati dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 180 del 23 dicembre 2020 sono escluse dall'applicazione della delibera CIPE n. 91 del 6 novembre 1979 concernente il Piano di emergenza per la sicurezza del sistema elettrico nazionale. Per il medesimo fine sono altresì escluse dall'applicazione dalla delibera di cui al precedente capoverso, le infrastrutture dedicate al Cloud Computing.»

---

**7.0.301 [già 7.0.2 (testo 2)]**

GASPARRI, PAROLI, SILVESTRO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis**

*(Disposizioni in materia di fornitura di energia elettrica)*

1. In considerazione del carattere emergenziale della crisi energetica e al fine di tutelare la sicurezza nazionale, alle imprese di cui all'articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, il cui consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, sia pari ad almeno 130 GWh/anno si applica il contri-

buto sotto forma di credito di imposta previsto in favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017 per fronteggiare l'aumento dei costi dell'energia elettrica.».

---

### **7.0.302 (già 7.0.3)**

DAMIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 7-bis.**

*(Gestione dei beni sequestrati)*

1. All'articolo 40 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo il comma 5-*quinquies* è aggiunto il seguente:

"5-*sexies*. Per garantire il supporto nella gestione dei beni sequestrati e confiscati, le banche di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria procedente, sono tenute ad aprire un conto corrente intestato alla procedura nonché a mantenere in piena operatività i rapporti bancari esistenti alla data del sequestro salvo l'eventuale non subentro nei relativi rapporti autorizzata dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 56, comma 1, del presente decreto."».

---

## **Art. 8**

### **8.1**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, ALFIERI, MIRABELLI, BAZOLI, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA, BOCCIA, ASTORRE, BASSO, IRTO, FINA, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

*Sopprimere l'articolo.*

---

## 8.2

TURCO, Barbara FLORIDIA, NATURALE, Sabrina LICHERI, SIRONI, NAVE

*Sopprimere l'articolo.*

---

## 8.3

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, ALFIERI, MIRABELLI, BAZOLI, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA, BOCCIA, ASTORRE, BASSO, IRTO, FINA, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:* «1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità e degli enti, autorità e organismi pubblici competenti, effettua la valutazione di impatto sanitario (VIS) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b-bis*) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativamente agli impianti di interesse strategico nazionale ubicati nell'area di Taranto, in conformità con le linee guida adottate con decreto del Ministro della Salute del 27 marzo 2019.

*1-bis.* Qualora dagli esiti della valutazione di cui al comma 1 emergano concreti rischi per la salute e per l'ambiente, il Presidente del Consiglio dei ministri dispone, con proprio decreto da adottare entro trenta giorni dalla pubblicazione della VIS, il riesame degli atti autorizzativi per la prosecuzione dell'attività produttiva dello stabilimento siderurgico di Taranto, ai fini dell'aggiornamento delle prescrizioni ivi contenute, con particolare riguardo per l'adeguamento dei limiti massimi di produzione annua alle risultanze della VIS.».

---

## 8.4

TURCO, NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

*Al comma 1, sopprimere le seguenti parole:* «con esclusione del limite temporale ivi indicato».

---

## 8.5

TURCO, NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«1-bis. Il Piano di cui al comma 1 è integrato con gli esiti della valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIAS), di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b-bis.1), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 1-ter, lettera a), del presente decreto.

1-ter. Al fine di tenere conto dell'impatto ambientale e sanitario delle procedure di autorizzazione integrata ambientale, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera b-bis), è inserita la seguente:

«b-bis.1) valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario, di seguito VIAS: combinazione di procedure, metodi e strumenti, con i quali si possono stimare, anche preventivamente, gli effetti potenziali sulla salute della popolazione nell'ambito della procedura di autorizzazione integrata ambientale (AIA);»;

b) all'articolo 29-ter, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. La domanda di autorizzazione integrata ambientale deve altresì contenere, pena il mancato rilascio dell'autorizzazione da parte delle autorità competenti, la VIAS, redatta sulla base delle linee guida adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della salute, sentiti l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) e le agenzie provinciali per la protezione dell'ambiente (APPA).»;

c) all'articolo 29-duodecies, comma 1, dopo le parole: "domande ricevute," sono inserite le seguenti: "integrate dalla VIAS,"».

*Conseguentemente alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e disposizioni in materia di valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario».*

---

## 8.6

TURCO, NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

«1-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro per gli affari europei,



le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica, della salute, delle imprese e del *made in Italy* e delle infrastrutture e dei trasporti, sono rivisti i limiti previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante "*Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa*", al fine di migliorare i criteri di valutazione della qualità dell'aria e di allineare gli standard nazionali alle linee guida sulla qualità dell'aria "*WHO global air quality guidelines*" dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) del 22 settembre 2021.».

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e disposizioni in materia di qualità dell'aria».*

---

## **8.7**

SIRONI, Sabrina LICHERI, NATURALE, NAVE

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

«1-bis. Per lo stabilimento siderurgico di Taranto, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'autorità competente, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, richiede una valutazione di impatto sanitario (VIS) in conformità alle linee guida adottate dal Ministero della salute.».

---

## **ORDINI DEL GIORNO**

### **G8.300**

BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 455-A, di conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale,

premesso che:

l'attuale congiuntura economica e l'esponentiale aumento dei prezzi dell'energia hanno determinato una forte pressione su diversi settori di interesse strategico per il Paese, fra cui il settore delle telecomunicazioni che,

sebbene sia caratterizzato da elevati consumi energetici, non è annoverato, allo stato, tra le cd. *imprese energivore*;

sarebbe opportuno estendere alle imprese di telecomunicazione, aventi un consumo medio di energia elettrica di 150 GWh/anno, il regime del credito d'imposta previsto per le imprese energivore, fissato dalla legge di bilancio per il 2023, al 45 per cento, per il primo trimestre del 2023;

in particolare, l'applicazione della suddetta misura dovrebbe riferirsi sia ai consumi diretti, che a quelli indiretti, rispondendo ad una logica di razionalizzazione dell'intervento in considerazione della circostanza che, di frequente, l'esigenza di realizzare sinergie tra imprese, implica una condivisione dei consumi e conseguentemente dei relativi costi, compresi quelli sostenuti per la componente energetica;

è necessario porre attenzione ad un settore particolarmente strategico, come quello delle telecomunicazioni, anche in considerazione dell'esplosivo aumento degli attacchi cyber ai sistemi industriali e di controllo, e, più in generale, delle infrastrutture critiche per il funzionamento del Paese.

Impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare per il settore delle telecomunicazioni adeguate misure di compensazione dei consumi energetici che, oltre al raggiungimento della soglia richiesta per l'applicazione del credito d'imposta riconosciuto alle imprese a forte consumo di energia elettrica, siano calcolate avendo riguardo sia ai consumi diretti che indiretti.

---

### **G8.301**

TURCO, NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 455, recante "Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale",

premesso che:

l'articolo 8 del decreto-legge in esame dispone che sia prorogata per tutto il periodo di vigenza del Piano Ambientale, approvato con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, l'esclusione sia della responsabilità amministrativa a carico della società ILVA S.p.A., sia della responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario, dell'affittuario o acquirente e dei soggetti da questi funzionalmente delegati;

il decreto legge interviene, inoltre, per salvaguardare la continuità produttiva in settori strategici per l'economia nazionale e per garantire i correlati livelli di occupazione, prevedendo, agli articoli 5 e 6, che eventuali

interventi disposti dall'autorità giudiziaria non impediscano la prosecuzione dell'attività d'impresa introducendo a tale scopo la valutazione del bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi;

considerato che:

l'impianto Siderurgico di Taranto, in attività dal 1964, è il più grande in Europa, produce col metodo del ciclo integrale ed è insediato a ridosso del preesistente centro abitato di Taranto;

l'area è da anni oggetto di attenzione per le possibili ripercussioni sulla salute della popolazione delle emissioni ambientali derivanti dagli impianti industriali presenti;

nell'ambito delle attività della Regione Puglia, è stata promossa una valutazione epidemiologica dello stato di salute della popolazione residente nei Comuni di Taranto, Massafra e Statte che ha visto la collaborazione del Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale del Lazio, della ASL di Taranto, di ARPA Puglia e di AReS Puglia;

in questo studio sono stati valutati gli effetti delle esposizioni ambientali e occupazionali sulla mortalità-morbosità della popolazione residente utilizzando il disegno epidemiologico della coorte residenziale. La coorte di Taranto è stata analizzata nel periodo 2008-2014 per verificare la relazione tra i cambiamenti temporali delle esposizioni ambientali e i cambiamenti temporali della mortalità;

l'indagine epidemiologica ha confermato i risultati degli studi precedenti rafforzandone le conclusioni, estendendo l'ambito di osservazione a diversi esiti sanitari. La lettura dei risultati, anche alla luce della letteratura più recente sugli effetti nocivi dell'inquinamento ambientale di origine industriale, depone a favore dell'esistenza di una relazione di causa-effetto tra emissioni industriali e danno sanitario nell'area di Taranto. L'esposizione continuata agli inquinanti dell'atmosfera emessi dall'impianto siderurgico ha causato, e causa, nella popolazione fenomeni degenerativi di apparati diversi dell'organismo umano che si traducono in eventi di malattia e morte;

la Corte europea dei diritti dell'uomo, con sentenza del 24 gennaio 2019, si è espressa su ricorso di 180 ricorrenti che avevano denunciato gli effetti delle emissioni degli stabilimenti siderurgici di Taranto sulla salute e sull'ambiente, dichiarando che l'Italia ha omesso di assumere le misure necessarie a tutela della salute dei cittadini perché nell'ordinamento interno non esistono rimedi effettivi per l'attivazione di misure efficaci per la bonifica dell'area;

rilevato che:

il Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, adottato con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, modificato e integrato con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2017, e alla cui esecuzione sono legate le disposizioni

che prevedono la non punibilità dei soggetti coinvolti, avrebbe dovuto vedere piena attuazione entro il 30 marzo 2019. Il predetto termine è stato successivamente prorogato, collegandolo alla data di scadenza dell'AIA, cioè al 23 agosto 2023;

a quasi dieci anni dalla sua emanazione, le prescrizioni dettate dal Piano ambientale risultano ancora solo parzialmente attuate;

l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), come noto, effettua le attività di controllo ambientale sugli impianti strategici nazionali, in collaborazione con le ARPA, vigilando sul rispetto delle condizioni degli atti autorizzativi emanati e contribuendo a proporre misure per assicurare la tutela ambientale tramite segnalazioni correlate ai monitoraggi e alle verifiche effettuate. Il predetto Istituto esercita i compiti di legge ai sensi dell'articolo 29-*decies* del decreto legislativo n. 152 del 2006, per quanto riguarda la verifica del rispetto delle prescrizioni di AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) e i controlli alla fonte di tutte le emissioni di inquinanti autorizzate in AIA nazionale, e, in particolare, sul gestore dello stabilimento siderurgico Acciaierie d'Italia Spa (ex ILVA Spa) di Taranto che ha l'obbligo di attuare i propri autocontrolli secondo le indicazioni e modalità contenute nel Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC), approvato con DM 194 del 2016, i cui esiti sono riportati nella relazione annuale trasmessa dal Gestore medesimo al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) in qualità di Autorità Competente;

l'ISPRA, per potenziare e migliorare le sue attività di controllo sul siderurgico, ha istituito al suo interno un'apposita Unità organizzativa dedicata in modo specifico al controllo dell'installazione industriale di rilevanza strategica nazionale in esame. In sede di audizione in 9<sup>a</sup> Commissione sul provvedimento in esame, l'Ispra, al fine di fornire un quadro di insieme delle attività di vigilanza effettuate, ha lasciato agli atti un documento che mostra lo stato di attuazione delle prescrizioni di cui al DPCM 29/09/2017;

in particolare, ha mostrato un quadro di sintesi di inosservanze accertate a seguito dei controlli presso ex ILVA nel periodo 2018-2022. Tra queste, si segnala, da ultimo, ad aprile 2022 (trimestrale), la seguente voce: «DIFFIDA 1 (accertamento 34067/2022 violazione dell'art. 29-quattordices c.2): a fronte dei ripetuti eventi di malfunzionamento delle pompe slurry riportati soprattutto per AFO2 e AFO 4, emerge che le azioni correttive messe in atto dal Gestore, per garantire il regolare funzionamento delle pompe slurry con il fine principale di contenere lo sviluppo di emissioni diffuse, non sono risultate sufficienti ed adeguate per mitigare la frequenza di rottura di tali apparecchiature»;

considerato, altresì, che:

la CEDU, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, già nella prima sentenza di condanna del Governo Italiano del 24 gennaio 2019, relativa all'ex Ilva di Taranto, ha affermato «che il persistente inquinamento causato dalle emissioni dell'Ilva ha messo in pericolo la salute dell'intera popolazione che

vive nell'area a rischio» evidenziando l'omessa adozione di «tutte le misure necessarie per proteggere efficacemente il diritto al rispetto della vita privata dei ricorrenti» e che il 5 maggio del 2022 ha nuovamente condannato lo Stato italiano per lo stesso motivo del gennaio 2019;

lo scorso 26 ottobre è stata pubblicata dalla Commissione Europea una proposta di nuova direttiva sulla qualità dell'aria dal titolo: "*Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on ambient air quality and cleaner air for Europe*" che, in una prospettiva di medio-lungo termine, mira ad individuare nuovi criteri comuni per la valutazione e la gestione della qualità dell'aria in Europa allineando la normativa europea alle raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS);

nelle sue valutazioni, aggiornate nel 2021, l'Oms non stabilisce un valore al di sotto del quale non vi sia rischio, ma individua come limite inferiore di esposizione dei valori definiti "*air quality guideline level*" termine che può essere inteso come "livello raccomandato a cui tendere": è il livello più basso per il quale è stato osservato un incremento della mortalità totale, di quella per cause cardiopolmonari, e di quella per cancro del polmone, con una confidenza migliore del 95%. L'OMS ha anche definito degli interim target, cioè dei livelli più alti da considerare nelle aree particolarmente inquinate, come obiettivi da raggiungere in *step* successivi, attraverso l'implementazione di politiche di risanamento della qualità dell'aria,

impegna il Governo:

ad adottare con urgenza interventi specifici finalizzati a ridurre drasticamente, tenuto conto delle evidenze sanitarie negative accertate, l'esposizione della popolazione all'inquinamento dello stabilimento ex Ilva, con particolare riferimento all'area del quartiere Tamburi, al fine di evitare il perdurare del rischio di danni inaccettabili alla salute di lavoratori e cittadini;

a superare l'approccio normativo previsto dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, al fine di migliorare i criteri di valutazione della qualità dell'aria e di allineare gli standard nazionali alle linee guida sulla qualità dell'aria "*WHO global air quality guidelines*" dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) del 22 settembre 2021.

---

## EMENDAMENTI

### **8.0.300 (già 8.0.6)**

PAROLI, SILVESTRO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 8-bis.**

*(Contributo straordinario per le spese energetiche)*

1. In considerazione del carattere emergenziale della crisi energetica e al fine di tutelare la sicurezza nazionale, alle imprese di cui all'articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 2012 n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, il cui consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, sia pari ad almeno 150 GWh/anno si applica il contributo sotto forma di credito di imposta di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per fronteggiare l'aumento dei costi dell'energia elettrica.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al comma 1, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

---

### **8.0.301 (già 8.0.7)**

RONZULLI, PAROLI, SILVESTRO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 8-bis.**

*(Disposizioni in materia di tassazione relativa all'agroenergia)*

1. Per il solo periodo di imposta relativo all'anno 2022, al fine di calmierare la fluttuazione dei prezzi energetici per le imprese agricole che producono energia elettrica rinnovabile incentivata con Tariffa Onnicomprensiva, per la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, ai soli fini fiscali si intende il minor valore tra il prezzo medio di cessione dell'energia elettrica, determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente in attuazione dell'articolo 19 del decreto ministeriale 6 luglio 2012 relativamente all'anno 2021 e il valore di 120 euro/MWh.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 2,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### **8.0.1**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, ALFIERI, MIRABELLI, BAZOLI, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA, BOCCIA, ASTORRE, BASSO, IRTO, FINA, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 8-bis**

*(Accordo di programma)*

1. Al fine di garantire la celere attuazione dei progetti concernenti l'area di Taranto, così come individuata dal decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 1998, in materia di bonifica e risanamento ambientale, transizione ecologica degli impianti di interesse strategico nazionale, tutela della salute e salvaguardia dei livelli occupazionali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è convocata, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e di concerto con la Regione Puglia e il Sindaco di Taranto, una «Cabina di regia» per la definizione di un accordo di programma per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 3.

2. Alla «Cabina di regia» di cui al comma 1 partecipano i rappresentanti di tutte le amministrazioni centrali e locali interessate, i rappresentanti di Acciaierie d'Italia S.p.A., i delegati delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, i rappresentanti degli operatori economici del territorio e, in particolare, delle imprese che hanno quale unico o principale committente Acciaierie d'Italia S.p.A.

3. L'accordo di programma di cui al comma 1 definisce le iniziative, anche legislative, volte al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) modifica dell'assetto azionario per favorire il passaggio della maggioranza al socio pubblico;

b) razionalizzazione della normativa in materia e quantificazione delle risorse disponibili a legislazione vigente;

c) attuazione dei progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto;

d) revisione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, a norma dell'articolo 1, comma 8.1., del decreto-legge 4 dicem-

bre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 settembre 2017;

e) ricognizione degli interventi di bonifica e ambientalizzazione prescritti, verifica dello stato di completamento degli stessi e previsione di eventuali ulteriori interventi;

f) ripermetrazione dell'area S.I.N. Taranto e dell'area su cui insiste lo stabilimento siderurgico;

g) revisione dell'autorizzazione integrata ambientale e dei relativi limiti alla prosecuzione dell'attività di impresa dello stabilimento siderurgico sulla base degli esiti di una nuova valutazione dell'impatto ambientale e sanitario

h) elaborazione, previa valutazione del danno sanitario (VDS), di un piano industriale per il rilancio sostenibile dello stabilimento siderurgico di Taranto;

i) elaborazione di un piano di salvaguardia occupazione, per la tutela e la qualificazione professionale dei lavoratori in esubero rispetto ai processi di transizione industriale ed ecologica dello stabilimento.

4. Fino all'adozione del piano industriale di cui al comma 3, lettera h), è fatto divieto di disporre lo stanziamento di ulteriori risorse pubbliche per assicurare la continuità del funzionamento produttivo dello stabilimento siderurgico di interesse nazionale di Taranto.».

---

## 8.0.2

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, ALFIERI, MIRABELLI, BAZOLI, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA, BOCCIA, ASTORRE, BASSO, IRTO, FINA, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

*(Valutazione di impatto sanitario per gli impianti industriali di interesse strategico nazionale)*

1. Nei provvedimenti concernenti i progetti riguardanti gli impianti dichiarati di interesse strategico nazionale è prevista la predisposizione da parte del proponente di una valutazione di impatto sanitario (VIS), in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute 27 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2019, da svolgere nell'ambito del procedimento di autorizzazione integrata ambientale (AIA). Per le attività di controllo e di monitoraggio relative alla valutazione di cui



al presente comma l'autorità competente si avvale dell'Istituto superiore di sanità, che opera con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

---

### **8.0.3**

SIRONI, Sabrina LICHERI, NATURALE, NAVE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Articolo 8-bis**

*(Valutazione di impatto sanitario per gli impianti industriali di interesse strategico nazionale)*

1. All'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: "Per i progetti di cui al punto 1), dell'allegato II, alla presente Parte e per i progetti riguardanti", sono inserite le seguenti: "gli impianti industriali dichiarati di interesse strategico nazionale nonché".».

---

### **8.0.4**

GIACOBBE, MARTELLA, FRANCESCHELLI, LA MARCA, ALFIERI, MIRABELLI, BAZOLI, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA, BOCCIA, ASTORRE, BASSO, IRTO, FINA, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 8-bis**

*(Valutazione di impatto sanitario per gli impianti industriali di interesse strategico nazionale)*

1. All'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, al comma 2, dopo le parole: "Per i progetti di cui al punto 1) dell'allegato II alla presente parte e per i progetti riguardanti" sono inserite le seguenti: "gli impianti industriali dichiarati di interesse strategico nazionale nonché".»

---

**8.0.302 (già em. 5.0.3)**

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 8-bis**

*(Misure in materia di impatto sanitario)*

1. All'articolo 23 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, al comma 2, dopo le parole "Per i progetti di cui al punto 1) dell'allegato II alla presente parte e per i progetti riguardanti" inserire le seguenti "gli impianti industriali dichiarati di interesse strategico nazionale nonché"».

---